

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S**  
**DECRETO CRESCITA 2019 – NOVITÀ SUI CALCOLI E PROROGA**

**OGGETTO**

Il Credito d'Imposta R&S, attualmente in vigore fino al 2020, sarà valido anche nel triennio 2021-2023. Dal 2021, inoltre, l'intensità dell'aiuto non sarà più differenziata in relazione alle tipologie di spese, ma sarà unica e pari al 25% per tutte le spese ammissibili. Cambierà anche la media di riferimento in relazione alla quale calcolare l'incremento agevolabile: a decorrere dal 2021, la media dovrà essere calcolata sul triennio 2016- 2018. Esteso anche il beneficio dell'agevolazione fino al 31 dicembre 20123.

**NORMATIVA FINO  
AL 31 DICEMBRE  
2020**

La disciplina è stata completamente innovata con la legge di **Bilancio 2019**. La revisione ha investito sia aspetti di ordine sostanziale sia aspetti formali e documentali.

Le modifiche di ordine sostanziale, entrate in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) hanno riguardato in particolare:

- le **spese di personale**, che sono state differenziate tra spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e spese per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.);

- le **spese relative alla ricerca commissionata**, che è stata distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative e quella affidata ad altri soggetti;

- l'inclusione tra le **spese agevolabili** dei costi sostenuti per l'**acquisto di materiali, forniture** e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Tali spese possono essere escluse dal calcolo del credito di imposta nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile;

- l'aliquota agevolativa, che è ritornata alla **doppia aliquota del 25% e del 50%**, e le modalità di calcolo del credito di imposta spettante. In particolare, a partire dal 2019, il credito d'imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l'aliquota del 25%;

- l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, che è stato **dimezzato da 20 a 10 milioni di euro**.

Con la legge di Bilancio 2019 sono state inoltre riscritte, con effetto già

	<p>dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli <b>adempimenti documentali</b> per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.</p> <p>In particolare, è stato stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa deve risultare da <b>apposita certificazione</b> rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.</p> <p>Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.</p> <p>È stato inoltre introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di redigere (e conservare ai fini dei successivi controlli) una <b>relazione tecnica</b> che illustri le finalità, i contenuti e i <b>risultati delle attività di ricerca e sviluppo</b> svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p> <p>Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall'impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di ricerca commissionata, tale relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Decreto Crescita 2019.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 11 del 3 aprile 2019.
<b>INFO</b>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione ( <b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a> ) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.